



MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE GIOVANI GENERAZIONI SUI  
RISCHI CORRELATI ALLE DIPENDENZE DA SOSTANZE E  
COMPORTAMENTALI NELL'AMBITO DI SPETTACOLI  
DI MUSICA DAL VIVO**

**TRA**

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI – DIPARTIMENTO  
POLITICHE ANTIDROGA**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ORGANIZZATORI E PRODUTTORI  
SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO – ASSOMUSICA**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE GIOVANI  
GENERAZIONI SUI RISCHI CORRELATI ALLE DIPENDENZE DA SOSTANZE E  
COMPORTAMENTALI NELL'AMBITO DI SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO**

**TRA**

Il Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, domiciliata per la carica in Roma, Largo Chigi n. 19, che, per l'attuazione del presente Protocollo, si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "DPA", con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma - C.F. 80188230587

**E**

L'Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo – di seguito denominata "Assomusica", con sede legale e operativa in Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma, rappresentata dal Presidente Dott. Vincenzo Spera

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009, recante l'istituzione del DPA;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 con il quale è stata stabilita l'organizzazione del DPA;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile, politiche antidroga e anniversari nazionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2021, Reg. n. 849, con il quale è stato conferito, al dott. Flavio Siniscalchi, l’incarico di Capo del DPA;

**CONSIDERATO** che il Ministro per le Politiche Giovanili, avvalendosi del DPA, assicura il coordinamento dell’azione del Governo per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze nonché di altri fenomeni di dipendenza fra le giovani generazioni;

**CONSIDERATO** che Assomusica è un’associazione di categoria nazionale di organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, con personalità giuridica riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000, che associa imprese che realizzano circa l’80% dei concerti dal vivo in Italia e che esercita una costante attività di sensibilizzazione per sancire il valore culturale, sociale e civile della musica in tutte le sue forme;

**CONSIDERATO** che le manifestazioni musicali, i concerti, i festival di musica popolare contemporanea hanno sempre rappresentato un’importante forma di aggregazione sociale e culturale idonea alla trasmissione di messaggi con valenza etica;

**RITENUTO** opportuno realizzare forme di collaborazione fra il DPA e l’Assomusica, associazione con ampia diffusione a livello territoriale nazionale, al fine di porre in essere campagne di informazione e sensibilizzazione tese a prevenire lo sviluppo di dipendenze comportamentali e da sostanze fra le giovani generazioni;

**RITENUTO** che dal successo e dall’ampia diffusione delle suddette campagne informative possa, conseguentemente, scaturire anche una diminuzione dell’incidentalità stradale - problema rilevante per la sanità pubblica a causa dell’alto numero di morti e di invalidità temporanee o permanenti che causano - e una riduzione degli elevati costi sociali ed economici che comporta, migliorando significativamente anche il problema della sicurezza stradale;

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1** (Finalità)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la finalità di promuovere una collaborazione programmatica, anche attraverso progetti da realizzare congiuntamente, tra il DPA e l'Assomusica, volta a prevenire l'abuso di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive nonché i comportamenti a rischio ad essi associati.
2. La collaborazione consente ad Assomusica di accrescere la valenza sociale ed etica della propria attività di diffusione della musica contemporanea e popolare italiana e al DPA di utilizzare l'ampio e capillare canale di diffusione dell'Associazione a livello territoriale nazionale per diffondere in maniera più incisiva messaggi di prevenzione delle dipendenze.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi analoghi accordi.

### **Articolo 2** (Oggetto)

1. Il presente Protocollo prevede in particolare:
  - a) il coordinamento degli interventi e delle attività di interesse comune;
  - b) la definizione di modalità informative e comunicative con il coinvolgimento di artisti e cantanti;
  - c) la promozione, durante festival, concerti e manifestazioni musicali, di azioni di sensibilizzazione del pubblico giovanile sul consumo di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive e sulla consapevole percezione dei rischi e dei danni ad esso associato;
  - d) l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani e, della popolazione in generale, sulla prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali.

### **Articolo 3** (Attuazione e modalità di diffusione)

1. Per il coordinamento delle attività e delle iniziative previste ai sensi del presente Protocollo, le Parti si riservano, ove necessario, di nominare un Comitato paritetico.
2. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

3. Per l'attuazione del presente Protocollo le Parti si avvalgono in ogni caso delle strutture amministrative di riferimento.
4. Le Parti concordano sul carattere non contrattuale del presente Protocollo e sulla natura funzionale dello stesso, tesa ad avviare una collaborazione tra le Parti stesse per promuovere percorsi e azioni integrate per i fini comuni già indicati e che siano, comunque, coerenti con le norme e con i programmi nazionali, nonché aderenti agli interessi pubblici.
5. Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo con le modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa.

#### **Articolo 4**

(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e, d'intesa tra le Parti, può essere modificato e integrato in ogni momento, definendo ulteriori ambiti di collaborazione e/o strumenti funzionali alla implementazione delle attività, e può essere rinnovato per iscritto entro 20 giorni precedenti alla scadenza.
2. Ciascuna delle Parti si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, previa comunicazione entro i precedenti 45 giorni consecutivi.
3. La comunicazione deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC).

#### **Articolo 5**

(Efficacia)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale.
2. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la procedura di sottoscrizione. Il Protocollo si intenderà stipulato alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

#### **Articolo 6**

(Oneri)

1. Il presente accordo non ha carattere oneroso e le Parti nella sua attuazione faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, impegnandosi a sostenere i costi necessari per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza riconducibili al presente Protocollo, senza nulla pretendere dall'altra Parte.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare, in ogni caso, flussi finanziari tra le Parti e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 7**  
(Referenti)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono i seguenti:
  - a) per il DPA: Dott.Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento;
  - b) per ASSOMUSICA: dott. Vincenzo Spera, Presidente.
2. Ciascuno dei soggetti sopra indicati avrà facoltà di delegare altro soggetto per le attività di propria competenza.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

**Articolo 8**  
(Proprietà intellettuale ed uso dei segni distintivi)

1. Il presente Protocollo non conferisce alcuna licenza d'uso o di sfruttamento dell'immagine dei marchi o loghi, dell'identità visiva o dei segni distintivi del DPA tantomeno per fini commerciali, e/o pubblicitari, né dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria.

**Articolo 9**  
(Controversie e Foro competente)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa verranno in prima istanza definite in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.

**Articolo 10**  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal Protocollo, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

*Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale*

Il Ministro per le Politiche Giovanili

On. Fabiana Dadone

Il Presidente  
dell'Associazione italiana organizzatori  
e produttori spettacoli di musica dal vivo

dott. Vincenzo SPERA



Firmato digitalmente da  
DADONE FABIANA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI